

Concordato Prev.
Omologato n. 2/2025



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

IL TRIBUNALE

riunito in seguente composizione collegiale:

dott.	Marco Giovanni Lualdi	Presidente
dott.ssa	Elisa Tosi	Giudice
dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 130/2024 P.U.

PROMOSSO DA

STAURENGHI IMPIANTI S.R.L. (P. IVA n. 02484570128)

Premesso che

in data 09.09.2024, STAURENGHI IMPIANTI ha depositato la Proposta, il Piano di concordato preventivo, e la documentazione prevista per legge nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII;

in data 15.11.2024, la ricorrente, a seguito di alcuni rilievi formulati dal Tribunale, ha depositato la "Prima integrazione e modifica della Proposta e del piano di concordato preventivo";

in data 04.12.2024, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo;

in data 23.12.2024, il Commissario giudiziale ha trasmesso ai creditori la Proposta e il piano di concordato, la Prima integrazione e modifica nonché il decreto di apertura della procedura di concordato;

in data 28.01.2025, il Commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 105 CCII;

in data 05.02.2025, il Tribunale, letta la relazione ex 105 CCII depositata dal Commissario Giudiziale, ha assegnato alla ricorrente un termine per il deposito di integrazione alla relazione dell'attestatore;

in data 07.03.2025, Staurenghi Impianti ha dunque depositato la "Seconda integrazione e modifica della proposta e del piano di concordato preventivo";





in data 29.05.2025, il Commissario giudiziale ha trasmesso ai creditori la propria relazione ex articolo 105 CCII nonché la Seconda integrazione e modifica della proposta e del piano di concordato depositata dalla debitrice;

rilevato che

la Proposta di concordato, per come modificata ed integrata a seguito dei rilievi del Tribunale, si fonda su un Piano in continuità che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della debitrice;

al fine di generare le risorse occorrenti per il soddisfacimento dei creditori, l'imprenditore ha delineato le seguenti strategie di intervento:

- l'assunzione di commesse di ridotte dimensioni rispetto al passato, con maggiore marginalità;
- la conseguente riduzione del personale dipendente e degli autoveicoli a noleggio;
- la cessione del contratto di leasing dell'immobile della sede operativa per il prezzo di 400.000 euro e la successiva assunzione in locazione di una ridotta porzione di detto immobile a costi più contenuti;

la ricorrente assume che l'impresa, così ristrutturata, possa realizzare ricavi medi annui per circa 2.400.000 euro, generando entro l'anno 2029 utili d'esercizio e flussi di cassa liberi a servizio del concordato per euro 2.615.758;

inoltre, i signori Staurengli Luciano, Staurengli Claudio e Donzelli Fabiola si sono obbligati ad apportare nuova finanza per la somma massima complessiva di 100.000 euro (euro 80.000 in solido i signori Staurengli; euro 20.000 la signora Donzelli), solo in via residuale ovvero solo nel caso le risorse attive di Staurengli Impianti non dovessero essere sufficienti per consentire l'esatto adempimento della Proposta di Concordato e nei limiti di quanto necessario per detto adempimento. In detta ipotesi, la somma massima disponibile ammonterebbe complessivamente a euro 2.715.758;

la società propone quindi di destinare detti flussi di cassa al soddisfacimento dei creditori, suddivisi in sette Classi con trattamenti differenziati circa la misura e i tempi del soddisfacimento come di seguito indicato:

per i crediti inclusi nella Classe I (Creditori privilegiati ex art. 2751bis c.c.), pagamento integrale entro il 30 settembre 2025 e comunque entro il termine massimo di 30 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

per i crediti inclusi nella Classe II (Creditori privilegiati ex art. 2751bis c.c. – Parti Correlate), pagamento integrale entro il 30 settembre 2025 e comunque entro il termine massimo di 30 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

per i crediti inclusi nella Classe III (Piccole Imprese), esclusi interessi maturati e maturandi successivamente al deposito del ricorso, pagamento parziale, nella misura massima del 25%, in n. 4 rate di pari importo con scadenza il 31 dicembre 2026, il 31 dicembre 2027, il 31 dicembre 2028 e il 31 dicembre 2029;

per i crediti inclusi nella Classe IV (Chirografari), esclusi interessi maturati e maturandi successivamente al deposito del ricorso, pagamento parziale, nella misura massima del 25%, in n. 4 rate di pari importo con scadenza il 31 dicembre 2026, il 31 dicembre 2027, il 31 dicembre 2028 e il 31 dicembre 2029;





per i crediti inclusi nella Classe V (Istituti di Credito titolari di garanzie prestate da terzi), esclusi interessi maturati e maturandi successivamente al deposito del ricorso, pagamento parziale, nella misura massima del 25%, in n. 4 rate di pari importo con scadenza il 31 dicembre 2026, il 31 dicembre 2027, il 31 dicembre 2028 e il 31 dicembre 2029;

per i crediti inclusi nella Classe VI e nella Classe VII (formata da parti correlate che hanno volontariamente postergato il proprio credito), nessun pagamento;

come risulta dall'esame della Proposta sopra sintetizzata, la debitrice ha dunque ritenuto di distribuire l'intero attivo concordatario nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia, sulla scorta della regola della c.d. priorità assoluta), risultando pertanto assorbita la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente di cui all'art. 84 comma 6 CCII;

il Commissario giudiziale, chiamato a rendere il proprio Parere sul Piano, ha ritenuto che *“la prosecuzione dell'attività d'impresa possa garantire ai creditori un maggior soddisfacimento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale con positive ricadute anche sul piano sociale in quanto verrebbero salvaguardati diversi posti di lavoro”*;

entro la data prevista per il voto, il contratto di *leasing* immobiliare è stato ceduto a seguito di procedura competitiva e giusta autorizzazione degli organi della procedura, realizzando la somma di 400.000 euro già accreditata sul conto della Procedura e a disposizione dei creditori;

dato atto che

le operazioni di voto hanno avuto inizio il 16.06.2025 e sono terminate il 07.07.2025, così come disposto dal Tribunale con provvedimento del 05.02.2025;

in data 09.07.2025, il Commissario giudiziale ha provveduto a depositare la relazione ex art. 110 CCII sull'esito della votazione, evidenziando che la proposta concordataria è stata approvata da tutte le classi ammesse al voto;

in data 16.07.2025, il Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 48 CCII per il giorno 30.09.2025;

in data 24.09.2025, il Commissario giudiziale ha provveduto a depositare parere favorevole all'omologazione;

non sono state proposte opposizioni;

verificati

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) che tutte le classi abbiano votato favorevolmente e che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza;

visti





gli artt. 48 e 112 CCII;

OMOLOGA

la domanda di concordato preventivo formulata da STAURENGHI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Cislago (Va), via San Giovanni Bosco n. 315, C.F. e P.IVA n. 02484570128;

DISPONE

Che la sentenza sia notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 05/11/2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi

